

ATTO N. DD 69 DEL 26/03/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
DIREZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON TRENITALIA TPER S.C.A.R.L. PER L'ACQUISTO, DA PARTE DI ATERSIR, DI ABBONAMENTI ANNUALI REGIONALI A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante *“Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”*, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d'Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell'art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell'8 gennaio 2024, *“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie”*;
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”*, contenente in allegato il Piano Spostamenti Casa Lavoro di ATERSIR;

considerato che:

- nell'ambito del miglioramento complessivo della mobilità dei dipendenti dell'Agenzia, orientato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto individuale a motore da parte dei dipendenti dell'Agenzia, ATERSIR promuove l'incentivazione all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o di mezzi ecologici;
- ATERSIR, in conformità al D.M. 27.03.1998, ha redatto il proprio Piano per gli Spostamenti Casa-Lavoro nell'ambito del PIAO 2024-2026, che comprende l'impegno dell'Agenzia a rinforzare le misure già messe in campo per promuovere l'utilizzo di mezzi pubblici, e intende in questa sede promuovere forme di incentivazione al trasporto pubblico su ferrovie di linea per i propri dipendenti;

dato atto che:

- Trenitalia TPER, società consortile a responsabilità limitata, è la società che, a seguito dell'affidamento da parte di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., agente per conto della Regione Emilia-Romagna, eroga in forma diretta, dall'1.1.2020, il servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna;
- Tale Società ha tra i propri obiettivi commerciali la disponibilità a stabilire contatti con enti e imprese per rispondere alle esigenze di mobilità sistematica dei relativi dipendenti, mediante predisposizione e sottoscrizione di apposite convenzioni, ed è disponibile ad emettere abbonamenti annuali a favore dei dipendenti dei propri contraenti al fine di raggiungere l'obiettivo di migliorare la mobilità sistematica casa-lavoro dei medesimi;
- Trenitalia TPER in data 22.02.2024 ha inviato il nuovo schema di convenzione, con corrispondenza conservata agli atti;

considerato altresì che:

- la durata della Convenzione è di 3 anni, con decorrenza dal 1.4.2024;
- le Parti potranno inoltre prorogare agli stessi patti e condizioni la Convenzione, con semplice scambio comunicazioni a mezzo PEC o raccomandata A/R, da formalizzarsi prima della scadenza della durata contrattuale;
- il prezzo dell'abbonamento annuale è pari a quello in vigore al momento dell'emissione dell'abbonamento stesso, senza sconti da parte del gestore;
- è interesse di ATERSIR promuovere forme di incentivazione alla mobilità sostenibile, e quindi all'uso del mezzo pubblico ferroviario, quali la possibilità di sottoscrizione di abbonamenti regionali ferroviari ad un prezzo agevolato;
- pertanto, ATERSIR intende assicurare ai propri dipendenti la possibilità di acquistare abbonamenti annuali ferroviari contribuendo con una quota a carico del bilancio dell'ente;
- tale quota verrà quantificata successivamente quando verrà impegnata l'intera somma;

ritenuto pertanto:

- di approvare lo schema di Convenzione, *Allegato A* del presente atto, inviato in data 22.02.2024 da Trenitalia TPER, società consortile a responsabilità limitata con sede legale e amministrativa in Bologna (BO), alla Via del Lazzaretto n. 16, C.F. 03553671201, avente ad oggetto l'acquisto di abbonamenti annuali regionali Trenitalia TPER S.c.a.r.l. da parte di ATERSIR a favore dei propri dipendenti, al fine di procedere poi alla sottoscrizione di tale Convenzione;
- di dare atto che la Convenzione, efficace dall'1.4.2024 al 31.03.2027, disciplina il rilascio al personale ATERSIR di abbonamenti annuali personali a tariffa ordinaria validi su tutto il territorio regionale;
- che possa aderire alla Convenzione ciascun dipendente di ATERSIR, a tempo

indeterminato o determinato superiore a un anno;

- di disporre che ciascun dipendente titolare dell'abbonamento dovrà corrispondere ad ATERSIR l'importo annuale, decurtato del contributo che verrà successivamente quantificato;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione, *Allegato A* del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso che verrà firmata dal sottoscritto, inviato da Trenitalia TPER, società consortile a responsabilità limitata, con sede legale e amministrativa in Bologna (BO), alla Via del Lazzaretto n. 16, C.F. 03553671201, avente ad oggetto l'acquisto di abbonamenti annuali regionali Trenitalia TPER S.c.a.r.l. da parte di ATERSIR a favore dei propri dipendenti;
2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

DIREZIONE

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente

Vito Belladonna

APPENDICE A - DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

IMPEGNI

Anno Registrazione	Capitolo	Anno/n. Impegno	Importo	Data Impegno	CIG	Beneficiario
-----------------------	----------	--------------------	---------	--------------	-----	--------------

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_A_Schema_convenzione_Trenitalia_TPER_ATERSIR.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

Allegato A – Schema di convenzione

CONVENZIONE TRA

TRENITALIA TPER SCARL. - società consortile a responsabilità limitata - con sede legale e amministrativa in Bologna, via del Lazzaretto 16, Codice Fiscale 03553671201, capitale sociale Euro 11.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. T 338078593, iscritta al R.E.A. al n. 528224, in persona dell'Amministratore Delegato Alessandro Tullio (di seguito, per brevità, denominata “**TRENITALIA TPER**”)

E

l'**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**, di seguito indicata per brevità la “**Contraente**”, “**ATERSIR**” o “l'**Agenzia**”, codice fiscale 91342750378, con sede a Bologna (BO), in persona del Direttore Ing. Vito Belladonna, di seguito, singolarmente, indicate anche come “**Parte**” e congiuntamente come “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- TRENITALIA TPER è la Società che, a seguito dell'affidamento da parte di Ferrovie Emilia-Romagna Srl, agente per conto della Regione Emilia-Romagna, eroga in forma diretta dal 01.01.2020 il servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Emilia-Romagna e i servizi autobus sostitutivi all'interno del territorio della Regione stessa ovvero nei diversi ambiti stabiliti dal contratto di servizio, secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione comunque applicabile;
- nell'ambito di quanto disposto con D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, in tema di “*mobilità sostenibile nelle aree urbane*”, al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, TRENITALIA TPER ha posto tra i propri obiettivi commerciali, quello di stabilire contatti con enti e imprese per rispondere alle esigenze di mobilità sistematica dei relativi dipendenti, mediante predisposizione e sottoscrizione di apposite convenzioni;

- la Contraente intende promuovere la mobilità sostenibile casa-lavoro dei propri dipendenti e, pertanto, ha manifestato a Trenitalia Tper l'intenzione di voler procedere all'acquisto, per conto dei dipendenti medesimi, di abbonamenti Trenitalia Tper nominativi, intestati ai singoli dipendenti, di validità annuale a tariffa regionale ovvero con applicazione della tariffa sovraregionale (di seguito anche solo "Abbonamenti annuali" o "Abbonamento annuale" se inteso come singolo);
- Trenitalia Tper è disponibile ad emettere gli Abbonamenti annuali a favore dei dipendenti della Contraente (di seguito anche i "Dipendenti") al fine di raggiungere l'obiettivo di migliorare la mobilità sistematica casa – lavoro dei medesimi;
- pertanto, con il presente accordo di Mobility management (di seguito anche "Convenzione") le Parti intendono stabilire i termini e le condizioni per la vendita degli Abbonamenti annuali alla Contraente a favore dei Dipendenti di quest'ultima.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Finalità, oggetto ed impegni delle Parti

2.1 La Convenzione è espressione di un'iniziativa di Mobility management ed è finalizzata ad incentivare, attraverso un contributo aziendale della Contraente a favore dei Dipendenti, l'utilizzo sistematico del treno per la mobilità collettiva casa/lavoro, inserendosi nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 e s.m.i. in tema di "*mobilità sostenibile nelle aree urbane*".

2.2. La Convenzione ha ad oggetto l'acquisto da parte della Contraente di abbonamenti TRENITALIA TPER nominativi, intestati ai singoli Dipendenti, di validità annuale e da utilizzare per i servizi di trasporto ferroviario specificatamente richiesti nell'Allegato n. 1.

2.3. In particolare, la Contraente si impegna ad acquistare e consegnare ai Dipendenti interessati gli Abbonamenti annuali TRENITALIA TPER da quest'ultima forniti, impegnandosi, altresì, ad informare i Dipendenti della possibilità di acquistare gli Abbonamenti annuali TRENITALIA TPER con le modalità specificate nel successivo art.

3.

2.4. TRENITALIA TPER si impegna ad emettere gli Abbonamenti annuali oggetto della presente Convenzione e ad accettare le modalità e le tempistiche di pagamento del corrispettivo degli Abbonamenti annuali secondo quanto previsto al successivo art. 3.

2.5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti riconoscono la validità degli Abbonamenti annuali e danno atto che gli stessi acquisiscono, per effetto di quanto qui stabilito, validità ed efficacia sino al periodo indicato all'atto dell'emissione e che ad essi si applica la disciplina contenuta nella presente Convenzione, ove applicabile.

Articolo 3 – Modalità di richiesta degli Abbonamenti annuali e modalità di pagamento

3.1. Il Dipendente interessato all'Abbonamento annuale dovrà compilare il modulo di "Richiesta di rilascio di abbonamento annuale" allegato alla Convenzione (Allegato n. 1) e consegnarlo alla Contraente. La Contraente trasmetterà a TRENITALIA TPER l'elenco con i dati dei dipendenti che avranno sottoscritto il modulo di cui sopra (Allegato n. 1) entro 30 giorni lavorativi antecedenti la decorrenza dell'Abbonamento stesso.

3.2. In caso di emissione dell'Abbonamento annuale in modalità elettronica, la Contraente dovrà trasmettere a TRENITALIA TPER il modulo di richiesta Unica Emilia-Romagna debitamente compilato, corredato di fototessera, e sottoscritto dal Dipendente come da Allegato 3.

3.3 TRENITALIA TPER provvederà a calcolare il costo degli Abbonamenti annuali richiesti e ne darà comunicazione alla Contraente per il pagamento del corrispettivo. In particolare, TRENITALIA TPER al termine del mese di riferimento, emetterà un documento riepilogativo di tutti gli Abbonamenti annuali acquistati e successivamente procederà con l'invio degli abbonamenti presso la sede indicata dalla Contraente. A seguito dell'avvenuta consegna degli Abbonamenti annuali, TRENITALIA TPER invierà la fattura alla Contraente, che con la sottoscrizione della presente Convenzione si obbliga a pagare il corrispettivo dovuto mediante bonifico bancario entro 30 giorni data ricevimento della fattura fine mese. La fattura emessa da TRENITALIA TPER ed intestata alla Contraente recherà la causale IVA "Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72".

3.4. TRENITALIA TPER comunica sin d'ora gli estremi del Conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto Intesa San Paolo con le seguenti coordinate: IBAN:

IT09D0306905000100000060169, precisando che nella causale del bonifico dovrà essere specificato il numero della fattura e la dicitura “*Convenzione Mobility ATERSIR*”. Subito dopo l'intervenuto pagamento, la Contraente provvederà ad inviare via pec all'indirizzo trenitaliatper@cert.trenitaliatper.it copia del bonifico effettuato.

3.5. In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti rispetto al termine sopra pattuito verranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002.

Articolo 4 - Modalità di consegna dell'Abbonamento annuale

4.1. Una volta calcolato e comunicato il costo degli Abbonamenti secondo le modalità indicate al punto 3.3.) che precede, TRENITALIA TPER e la Contraente concorderanno a mezzo comunicazioni e-mail le modalità di consegna degli Abbonamenti annuali ai Dipendenti. La consegna dei titoli di viaggio sarà attestata dalla firma per presa consegna apposta in calce al modulo di cui all'Allegato n. 2, a seguito della quale TRENITALIA TPER emetterà ed invierà regolare fattura intestata alla Contraente, che procederà al pagamento secondo le modalità indicate nell'art. 3.

4.2. Il prezzo dell'Abbonamento annuale è pari a quello in vigore al momento dell'emissione dell'Abbonamento stesso, non essendo previsti sconti da parte di TRENITALIA TPER.

Articolo 5 – Restituzione dell'Abbonamento prima della scadenza

5.1. Il Dipendente potrà restituire l'Abbonamento prima della naturale scadenza previa apposita richiesta da effettuare alla Contraente, la quale si occuperà del ritiro dell'Abbonamento e della tempestiva riconsegna a TRENITALIA TPER.

5.2. TRENITALIA TPER si impegna a rimborsare alla Contraente la differenza tra l'importo dell'Abbonamento annuale corrisposto e quello relativo a tanti Abbonamenti mensili quanti sono i mesi di effettivo utilizzo, secondo quanto segnalato da TRENITALIA TPER; sulla quota da rimborsare così determinata si applicherà poi la deduzione di un diritto del 5%. Non si darà luogo al rimborso per importi pari o inferiori a 8 euro e nell'ipotesi in cui l'Abbonamento sia stato utilizzato per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi.

Articolo 6 – Furto e smarrimento dell'Abbonamento annuale

6.1. In caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'Abbonamento annuale è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima percorrenza,

validità e classe dell'Abbonamento annuale originario mediante la corresponsione di un importo fisso di 5 (cinque) euro.

6.2. La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere corredata dalla copia della denuncia di smarrimento o furto all'Autorità o dall'esemplare dell'Abbonamento annuale originale deteriorato. Per il rilascio del duplicato deve essere corrisposto un diritto fisso di 5 euro. Il duplicato dell'Abbonamento annuale non è rimborsabile in nessun caso. In caso di rinvenimento, l'Abbonamento annuale denunciato come smarrito, trafugato o deteriorato deve essere immediatamente restituito a TRENITALIA TPER.

Articolo 7 – Obblighi della Contraente

7.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e inerente agli obblighi e i diritti dei Dipendenti che fruiranno del trasporto ferroviario oggetto dell'Abbonamento annuale troveranno applicazione il Regolamento n. 782/2021 e le Condizioni Generali di Trasporto Trenitalia Tper, consultabili sul sito web www.trenitaliatper.it.

7.2. All'atto della consegna dell'Abbonamento annuale, la Contraente si impegna ad informare i Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 6 della Convenzione nelle ipotesi di furto, smarrimento e danneggiamento dell'Abbonamento annuale nonché dei diritti e degli obblighi a loro spettanti ai sensi dell'art. 7.1 che precede e a tal fine farà sottoscrivere ai Dipendenti apposita dichiarazione di presa visione e comprensione.

7.3. La Contraente non potrà svolgere nei confronti di TRENITALIA Tper, per conto dei propri Dipendenti domande di pagamento, rimborso, indennità da ritardo o risarcimento ad alcun titolo.

7.4. È espressamente esclusa la responsabilità di TRENITALIA TPER a qualunque titolo, per ogni eventuale danno derivante da lesione all'immagine, perdita di chance, mancato o ridotto profitto ed in generale per i danni indiretti e consequenziali, che possa subire la Contraente in relazione all'esecuzione della Convenzione.

Articolo 8- Durata della Convenzione e diritto di recesso

8.1. La Convenzione ha durata di 3 anni, con decorrenza dal 01.04.2024 al 31.03.2027. È escluso il tacito rinnovo.

8.2. Le Parti potranno inoltre prorogare agli stessi patti e condizioni la presente Convenzione, con semplice scambio comunicazioni a mezzo PEC o raccomandata A/R, da formalizzarsi prima della scadenza della durata contrattuale.

8.3. TRENITALIA TPER ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, per qualsivoglia motivo, mediante preavviso da inviare alla Contraente a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Restano fermi gli impegni assunti da TRENITALIA TPER con la presente Convenzione sino alla predetta data di efficacia del recesso.

8.4. Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte di TRENITALIA TPER, la Contraente non potrà vantare alcun diritto a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Articolo 9 - Responsabilità delle Parti

9.1 Le Parti concordano che ciascuna di esse sarà esclusivamente responsabile per le prestazioni di propria competenza manlevando l'altra Parte per fatti o cause riconducibili alla propria responsabilità.

9.2. La Contraente non avrà nulla a pretendere da TRENITALIA TPER qualora i propri Dipendenti non ottemperino per qualsiasi motivo alle obbligazioni, anche di pagamento, eventualmente assunte nei confronti della Contraente e collegate anche solo indirettamente alla presente Convenzione.

9.3. Dal momento della consegna dell'Abbonamento annuale la Contraente assume ogni responsabilità in merito alla corretta e puntuale consegna di ogni Abbonamento annuale a ciascun Dipendente, manlevando sin d'ora TRENITALIA TPER da qualsivoglia domanda di rimborso o risarcimento derivante dalla mancata o tardiva consegna.

Articolo 10 - Foro competente e diritto applicabile

10.1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione della presente Convenzione saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna con esclusione di ogni altro Foro competente. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 11 - Clausola d'integrità

11.1 Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione della Convenzione;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione, rispetto agli obblighi in essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- osserveranno, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell'esecuzione della Convenzione e per tutta la durata della stessa ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

11.2 In particolare e in coerenza con tali normative, le Parti si impegnano ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse alla Convenzione (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

11.3 La Contraente dichiara di aver preso visione del Codice Etico, pubblicato per TRENITALIA TPER al seguente indirizzo www.trenitaliatper.it nella sezione "Società – Codice Etico", che è parte integrante del rispettivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al relativo pieno ed integrale rispetto.

11.4 La Contraente dichiara, altresì, di aver preso visione del Modello 231 di TRENITALIA TPER al seguente indirizzo www.trenitaliatper.it nella sezione "Società –

Organismo di Vigilanza” di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al relativo pieno ed integrale rispetto.

11.5 La Contraente prende atto del che la violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel suddetto Codice Etico e/o nel Modello 231 di TRENITALIA TPER, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016

12.1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della Convenzione ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a Dipendenti, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione della Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

12.2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione rientrano nelle seguenti categorie:

- Dati Comuni acquisiti direttamente dalla Contraente o dai Dipendenti della contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici); i predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

12.3. Dati di contatto di Titolari e DPO

Per l'esecuzione della Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per TRENITALIA TPER:

Titolare del Trattamento è TITPER, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitaliatper.it, con sede legale in Bologna, via del Lazzaretto, 16 – 40131 Bologna.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitaliatper.it;

Per la Contraente ATERSIR:

Titolare del Trattamento è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378, contattabile all'indirizzo PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, con sede in Via Cairoli n. 8/F – 40121 Bologna.

Il Responsabile della protezione dei dati personali Ing. Giorgio Sbaraglia è contattabile all'indirizzo mail cybersec@giorgiosbaraglia.it e PEC giorgio.sbaraglia@ingpec.eu.

12.4. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito della Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza della presente Convenzione.

12.5. Diritti degli Interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri Dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

12.6 Titolarità autonoma

Considerato che le Parti non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano l'Abbonamento regionale né esistono database condivisi, posto che la Contraente comunica a TRENITALIA TPER esclusivamente l'elenco dei Dipendenti per conto dei quali intende acquistare gli Abbonamenti, TRENITALIA TPER e la Contraente devono essere considerati Titolari autonomi del trattamento. In particolare, l'esecuzione della Convenzione comporta il trattamento di dati personali dei Dipendenti nell'interesse dei quali vengono acquistati Abbonamenti annuali. TRENITALIA TPER e la Contraente, quindi, si configurano come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti i cui dati personali trattati sono riferiti.

TRENITALIA TPER conserva i dati personali relativi ai Dipendenti nell'interesse dei quali è stato richiesto e acquistato l'Abbonamento annuale per proprie finalità e per l'arco temporale dalla stessa definito e la Contraente conserva i dati personali relativi ai propri Dipendenti per proprie finalità e per l'arco temporale dalla stessa definito.

12.7 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo

senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

12.8 La Contraente si impegna a fornire ai Dipendenti l'informativa per la protezione dei dati personali di TRENITALIA TPER allegata alla presente Convenzione (Negli allegati 1 e 3).

Articolo 13 Clausole fiscali

13.1 I tributi fiscali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico delle parti secondo legge.

13.2 La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di lettere, utilizzando la PEC, secondo l'uso del commercio, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 1, Tariffa, Parte II del TU 131/1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 14 - Clausola di riservatezza

14.1 La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione le informazioni relative a fatti, atti e programmi di TRENITALIA TPER che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

14.2 L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

14.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

Articolo 15 - Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

15.1 In tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Contraente è tenuta a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione

riconducibile all'esecuzione della medesima Convenzione. A tal fine, con la sottoscrizione della Convenzione, la Contraente si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale della Contraente siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);

9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
 10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software antintrusione);
 11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
 12. segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all'indirizzo securityincident@fsitaliane.it;
- b) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- c) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

15.2 Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, TRENITALIA TPER avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 16 - Cessione dei crediti

16.1 I crediti e i debiti derivanti dalla presente Convenzione potranno formare oggetto di eventuale cessione o delegazione o mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione previo apposito accordo scritto tra le Parti.

Articolo 17 - Comunicazioni

17.1 Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

per TRENITALIA TPER:

Via del Lazzaretto, 16 – 40131 Bologna

PEC: trenitaliatper@cert.trenitaliatper.it

per la Contraente ATERSIR:

Via Cairoli n. 8/F

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

* * * *

Elenco Allegati:

- 1) *modello di richiesta di abbonamento annuale;*
- 2) *modello di elenco nominativo dipendenti richiedenti abbonamenti annuali;*
- 3) *modello modulo di richiesta Unica Emilia-Romagna.*

Data e firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Contraente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole: 5) Restituzione dell'Abbonamento annuale prima della scadenza; 6) Furto, smarrimento, danneggiamento dell'Abbonamento annuale; 7) Obblighi della Contraente; 8) Durata della Convenzione e diritto di recesso; 9) Responsabilità delle Parti; 10) Foro competente e diritto applicabile.

Data e firma

* * * *

Qualora concordiate con la nostra proposta, Vi preghiamo di farci pervenire una nota su Vostra carta intestata contenente la riproduzione pedissequa del testo sopra riportato, siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione piena e incondizionata dal Vostro Legale Rappresentante o da altro soggetto munito di apposita procura.

La predetta nota dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

Per Trenitalia Tper S.c.ar.l.

Via del Lazzaretto, 16

40131 Bologna

c.a. Direzione Commerciale

d.commerciale@cert.trenitaliatper.it

Distinti Saluti

Amministratore Delegato - Ing. Alessandro Tullio

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Richiamata la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023 di incarico del Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Area Amministrazione e Gestione Risorse

U.O.	DIREZIONE
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON TRENITALIA TPER S.C.A.R.L. PER L'ACQUISTO, DA PARTE DI ATERSIR, DI ABBONAMENTI ANNUALI REGIONALI A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI

PROVVEDIMENTO	NUMERO/ANNO	DATA ADOZIONE	PARERE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	69 / 2024	26/03/2024	POSITIVO

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone